



Davide Aufiero

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

PER CORSI RINNOVO CQC, CORSI SUL TACHIGRAFO ED ALTRI
CORSI RELATIVI AL TRASPORTO ED ALLA SICUREZZA STRADALE



WWW.ADRCORSI.COM

Davide Aufiero

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

PER CORSI RINNOVO CQC, CORSI SUL TACHIGRAFO ED ALTRI
CORSI RELATIVI AL TRASPORTO ED ALLA SICUREZZA STRADALE



WWW.ADRCORSI.COM

Tutti i diritti sono riservati

Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2022 - www.adrcorsi.com di **Davide Aufiero**



WWW.ADRCORSI.COM

Davide Claudio Francesco Aufiero

email: info@adrcorsi.com; davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 346 800 28 02

Impaginazione

Davide Seminari

Stampa

Lazzati Industria Grafica srl Società Benefit

Via 2 Giugno, 47 - 21011 Casorate Sempione (Va)

Finito di stampare nel mese di maggio 2022

Indice

La CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)	5
Sanzioni del Codice della Strada	6
■ Premesse	6
■ Caso di esonero della responsabilità amministrativa	8
■ Obbligato in solido	8
■ Ricorsi alle sanzioni	8
■ Sospensione della patente	9
■ Revisione della patente	9
■ Revoca della patente	9
■ Esempi di sanzioni	10
Punti sulla CQC	12
TEST	12
Normative in materia di ore di guida e di riposo	13
■ Casi di esenzione dall'uso del tachigrafo	13
■ Casi di esenzione dall'uso del tachigrafo solo in Italia	13
■ Guida giornaliera	14
■ Pausa	15
■ Guida settimanale e bisettimanale	15
■ Riposo giornaliero	16
■ Impegno	16
■ Riposo settimanale	17
■ La multipresenza	18
Orario di lavoro	18
■ Durata massima settimanale della prestazione di lavoro	18
■ Pause	19
■ Lavoro notturno	19
Controlli in strada e in azienda	19
TEST	20
Tachigrafo Digitale	20
■ Premesse	20
■ Guasto al tachigrafo	21
■ Schermate tachigrafo in movimento	21
■ Tessere del tachigrafo	22
■ Guida senza tessera inserita	23
■ Pittogrammi	23
■ Codifica temporale degli eventi e delle anomalie	28
■ Numero eventi o guasti simili	28
■ Codifiche supplementari per le violazioni di sicurezza	29
■ Annotazioni manuali in caso di guasto della tessera o del tachigrafo	29
■ Panoramica del menu di secondo livello del VDO	30
■ Entrare nel menu del VDO	31
■ Inserimento del luogo di inizio turno, di fine turno e di transito	31
■ Inserimento manuale del riposo con il VDO	32
■ Panoramica del primo livello del menu del VDO	33
■ Funzione traghetto/treno	33
■ La funzione Out of Scope	34
■ Deroghe ai periodi guida e di riposo	35
■ Modulo assenze	35
■ Scarico dati	36
Stampe	37
■ Stampa attività quotidiane da tessera	37
■ Stampa da hard disk attività del veicolo	39
■ Stampa eccessi di velocità rispetto al limitatore	41
■ Stampa eventi ed anomalie	41
■ Stampa attività svolte durante la settimana	42
■ Stampa dati tecnici	43
■ Stampa velocità istantanea del veicolo	45
Tachigrafo analogico	46
■ Simboli del tachigrafo	46
■ Controllo dell'orario	46
■ Tachigrafi per 2 autisti	46
■ Compilazione del disco analogico	47
<i>Apertura disco</i>	47
<i>Chiusura disco</i>	47
■ Cambio del veicolo	47
■ Guasto del tachigrafo	48
■ La funzione OUT con il tachigrafo analogico	48
■ La funzione traghetto/treno con il tachigrafo analogico	48
■ Deroghe ai tempi di guida e riposo causa situazioni imprevedibili	49
■ Lettura del disco	49
TEST SUL TACHIGRAFO	51
Patenti	59
Velocità	61
■ Infrazioni relative alla velocità	61
■ Presegnalazione delle postazioni di controllo	61
■ Autovelox	62

■ Scout Speed	62
■ Tutor	62
<i>Limitatore di velocità</i>	63
Cinture	64
Cellulare alla guida	64
Stupefacenti nella guida	65
Alcol nella guida	66
Omicidio stradale e lesioni personali stradali	69
■ Premesse	69
■ Sospensione patente	69
■ Revoca patente	69
■ Arresto e fermo	69
■ Aggravanti	70
■ Aggravanti speciali e attenuanti	70
■ Divieto di bilanciamento aggravanti e attenuanti	71
■ Pene	71
Lesioni stradali	72
■ Lesioni lievissime o lievi	72
■ Lesioni gravi e gravissime	72
■ Lesioni plurime	72
Estintori	75
■ Premesse	75
■ Uso estintore	75
■ Classi di incendio	75
■ Tipi di estintori	76
<i>Estintore a schiuma</i>	76
<i>Estintore a polvere</i>	76
<i>Estintore a biossido di carbonio</i>	76
■ Manutenzione degli estintori	76
<i>Controllo periodico</i>	76
<i>Revisione</i>	77
<i>Collaudo</i>	77
<i>Cartellino di manutenzione</i>	77
Il distacco dei conducenti	77
Comportamento in caso di incidente	78
Il trasporto merci	79
■ Sovraccarico	79
<i>Mezzi d'opera, merci indivisibili e trasporti eccezionali</i>	79
<i>Merci divisibili</i>	80
■ Eccedenze di sagoma	81
<i>Oggetti divisibili</i>	81
<i>Oggetti indivisibili</i>	81
■ Trasporto di animali vivi	82
<i>Premesse</i>	82
<i>Caratteristiche dei veicoli</i>	83
<i>Densità di carico durante il trasporto</i>	83
<i>Durata del viaggio</i>	84
<i>Documentazione</i>	84
■ Trasporto di alimenti	85
<i>Caratteristiche veicolo</i>	86
■ Trasporto di merci pericolose	88
■ Trasporti eccezionali	89
<i>Premesse</i>	89
<i>Veicolo eccezionali</i>	89
<i>Autorizzazioni</i>	89
<i>Trasporti eccezionali in deroga</i>	90
<i>Segnalazione</i>	90
<i>Scorta tecnica ai trasporti eccezionali</i>	91
■ Trasporto di rifiuti	91
<i>Premesse</i>	91
<i>Segnalazione dei rifiuti</i>	92
■ Trasporto in conto proprio	93
<i>Licenza in conto proprio</i>	93
<i>Documenti di viaggio in conto proprio</i>	93
■ Blocco della circolazione	94
■ Documenti di dipendenza dall'impresa	94
Trasporto persone	95
■ Trasporto in sovrannumero	95
■ I contratti nel rapporto NCC	95
■ Documenti di bordo (NCC)	95
■ Sospensione e revoca dell'autorizzazione di esercizio NCC	95
■ Caratteristiche dei veicoli utilizzabili per il servizio NCC	96
■ Cassetta di pronto soccorso	96
■ Estintori sugli autobus	96

La CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)

La CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) è stata introdotta, al fine di migliorare il settore dell'autotrasporto e la sicurezza stradale e del conducente, con la direttiva CE 2003/59 del 15 luglio 2003 recepita con D.lgs. 286/2005; numerose sono le modifiche normative che si sono susseguite negli anni, l'ultimo esempio in ordine di tempo di tali modifiche è avvenuto con la direttiva UE 2018/645/UE recepita con D.lgs n.50 del 10/06/2020. Per potere guidare un mezzo stradale adibito al trasporto di merci o di persone, a titolo professionale, richiedente la patente superiore è necessario il possesso della CQC, questo editto è valido per tutti i cittadini dell'Unione Europea compresi quelli dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia inoltre tale obbligo si estende anche ai cittadini di paesi terzi dipendenti di un'impresa stabilita in uno stato membro o impiegati presso la stessa Unione Europea.

Tale documento (CQC) viene rinnovato ogni 5 anni partecipando ad un corso della durata di 35h.

Sono esentati, dal possesso della CQC, i conducenti di veicoli:

- la cui velocità massima autorizzata per costruzione non supera i 45 km/h;
- delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia (compresa la polizia locale) e di tutti gli altri soggetti indicati dall'art.138 (Croce rossa, Corpi forestali operanti nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano ecc.) ovvero messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi (veicoli immatricolati a nome di imprese di trasporto che sono utilizzati, in regime di appalto, per una delle esigenze indicate da questi soggetti, unicamente per le attività di trasporto che rientrano nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati a tali servizi);
- sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, compresa anche la visita di revisione periodica, si applica anche per prove su strada per il miglioramento tecnico del mezzo (o dei suoi componenti) e per i veicoli che possono dimostrare di avere necessità di raggiungere officine di riparazione o di manutenzione, anche se non immatricolati e dotati di targa di prova. Di norma, i veicoli dovrebbero essere vuoti e comunque mai impiegati in attività di trasporto (solo eccezionalmente, infatti, è ammessa la circolazione di prova di veicoli trasportanti merci come zavorra che, tuttavia, non configura comunque un trasporto);
- nuovi o trasformati o riparati o adattati non ancora messi in circolazione, compresi quelli non ancora immatricolati che circolano con targa di prova. Sono compresi i veicoli riparati, adattati, allestiti, ricostruiti o riprogettati che sono sottoposti a test su strada prima dell'uso;
- per i quali è necessaria una patente di categoria D/D1/D1E/D guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
- in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio anche se appartenenti ad imprese private che collaborano con l'autorità pubblica per le predette operazioni, sono comprese le associazioni di volontariato legalmente riconosciute che effettuano attività di salvataggio e/o soccorso di qualsiasi tipo;
- utilizzati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali anche fuori dall'ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
- utilizzati per esercitazioni di guida o nel corso degli esami ai fini del conseguimento della patente o della CQC, a condizione che il conducente sia accompagnato da istruttore di guida o da un'altra persona titolare della CQC;
- utilizzati da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che il conducente sia accompagnato da un istruttore di guida o da un'altra persona avente la CQC, durante la guida i conducenti possono essere anche impiegati per il trasporto di merci o passeggeri a fini commerciali;
- che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente, il trasporto deve essere occasionale e non deve compromettere la sicurezza stradale, il conducente non deve essere sotto contratto di autista, il trasporto non deve essere l'attività principale dell'impresa ed inoltre il trasporto non può essere eccezionale. Sul sito www.reterurale.it si può trovare l'elenco dei comuni che rientrano nelle zone rurali;
- utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca (attività codificate da 1010 a 106D) per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa (il veicolo deve essere immatricolato ad uso proprio ovvero acquisito in locazione), salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing;
- per il trasporto non commerciale di merci o di passeggeri (senza PIVA);
- che trasportano materiale o attrezzature o macchinari, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria

attività, a condizione che il conducente non sia stato assunto come autista e/o la guida costituisca l'attività principale (l'attività di guida non deve superare il 30% del lavoro mensile). Alle stesse condizioni sono compresi i veicoli immatricolati ad uso speciale;

- che trasportano apparecchi scanner per controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e stupefacenti.

Guida senza CQC o con CQC non idoneo

Riferimento: Art.116 c.16 e c.18 Cds

Sanzione: 408-1.634 euro (285,60 euro pagata entro 5 giorni) + fermo veicolo 60 giorni

Guida con patente italiana ma con CQC scaduta nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto

Riferimento: Art.126 c.11 e art.216 c.6 Cds

Sanzione: 2030-8120 euro + fermo veicolo 3 mesi – alla seconda violazione stessa sanzione + sequestro veicolo per confisca

Guida con patente extra-UE o UE con CQC scaduta

Riferimento: art.126 c.11 Cds

Sanzione: 158-638 euro

Note: *Le persone munite di patente rilasciata da uno stato estero che non appartiene né all'UE (Unione Europea) né al SEE (Spazio Economico Europeo) possono circolare in Italia purché non siano residenti in Italia da più di 1 anno, se munite di patente e di traduzione ufficiale in lingua italiana oppure di patente e di permesso internazionale.*



Sanzioni del Codice della Strada

■ Premesse

Il codice della strada (Cds) è un complesso di norme che servono a regolare la circolazione degli utenti della strada, il mancato rispetto delle sue disposizioni prevede l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali.

La sanzione amministrativa può prevedere:

- una sanzione pecuniaria che prevede il pagamento di una somma;
- una o più sanzioni accessorie in aggiunta alla sanzione pecuniaria come l'obbligo di compiere determinate attività (esempio il ripristino dello stato dei luoghi) o di sospendere certe attività oppure sanzioni relative al veicolo (esempio il fermo amministrativo) oppure sanzioni relative ai documenti di guida (esempio la sospensione della patente o del libretto di circolazione).

I reati, cioè le violazioni di carattere penale, connesse con la circolazione, possono essere la detenzione ed in aggiunta l'ammenda (non in alternativa), l'oblazione cioè il pagamento con estinzione del reato si applica in pratica solo alla falsificazione o all'alterazione delle targhe.

Le sanzioni pecuniarie consistono nel pagamento di una somma compresa tra un limite minimo e un limite massimo, questi limiti vengono detti "limiti edittali", tali importi sono nel loro valore massimo circa quattro volte il valore minimo e vengono aggiornati ogni 2 anni.

Il Cds (Codice della Strada) prevede che chiunque, con una sola azione od omissione viola:

- diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
- più volte la stessa disposizione

anziché vedersi applicate tante sanzioni quanti sono gli illeciti contestati, a sua richiesta, può essere ammesso a pagare la sanzione prevista per la violazione più grave commessa aumentata fino al triplo (art. 198 Cds), affinché sia possibile tutto ciò bisogna che l'azione o l'omissione con la quale si commettono gli illeciti sia unica senza apprezzabile interruzione.

La morte del responsabile dell'illecito amministrativo estingue ogni effetto dell'illecito anche nei confronti degli eredi e dell'obbligato in solido.

L'infrazione contestata presenterà importo pari al minimo detto "pagamento in misura ridotta" tranne nei casi in cui tale pagamento non è consentito come ad esempio: non ottemperare all'invito a fermarsi, quando la violazione costituisce reato, rifiutarsi di esibire i documenti di circolazione, quando è prevista la confisca del veicolo o quando viene respinto un ricorso.

Spesso al pagamento in misura ridotta viene applicato uno sconto del 30% sull'importo del pagamento in misura ridotta se tale pagamento viene effettuato entro 5 giorni (non si conta il giorno della contestazione o notifica, se l'ultimo giorno è festivo, la scadenza si sposta al primo giorno successivo non festivo), tale sconto non è applicabile nei seguenti casi:

- Quando il pagamento in misura ridotta non è consentito.
- Quando si tratta di violazione penale.
- Quando è prevista la sospensione della patente.
- Quando si tratta di norme complementari.
- Nei casi di revoca della patente.

Alcune violazioni al codice della strada (come ad esempio art.141-142 violazioni relative alla velocità, art.145 sorpasso, art.174 durata della guida) che avvengono dalle ore 22 alle ore 07:00 sono maggiorate di 1/3, anche a queste si può applicare lo sconto del 30%.

I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato, oppure regioni, province o comuni se le violazioni sono accertate dai rispettivi funzionari.

Esempio

Circolare con la revisione scaduta (art.80 c.14 Cds) comporta una sanzione con limiti edittali di 173-694 euro, il pagamento in misura ridotta è consentito con importo di 173 euro, cioè uguale al limite minimo edittale, ed il pagamento con lo sconto del 30% è consentito con importo del $0,70 \times 173$ euro cioè 121,10 euro.

L'art.202-bis Cds prevede la possibilità di rateizzazione delle sanzioni di importo superiore ai 200 euro per i soggetti in condizioni economiche precarie dimostrabili (reddito imponibile non superiore a 10.628 euro).

Il pagamento diretto cioè il pagamento in contanti all'agente di polizia è previsto in alcune violazioni al Cds commesse da autisti professionisti al lavoro in possesso di patente C/CE/C/DE, come di seguito riportato (elenco non esaustivo):

- Art.142 c.9, eccesso di velocità di oltre 40 km/h.
- Art. 142 c.9-bis, eccesso di velocità di oltre 60 km/h.
- Art.148, sorpasso non corretto.
- Art.167 per eccedenze di massa oltre il 10%.
- Art. 174 superamento delle ore di guida oltre il 10% oppure incompleto riposo giornaliero oltre il 10%.
- Art.178 (trasporti sottoposti all'AETR) superamento delle ore di guida oltre il 10% oppure incompleto riposo giornaliero oltre il 10%.
- Art.178 (trasporti sottoposti all'AETR) incompleto riposo settimanale oltre il 10%.

Per il pagamento diretto si fa presente che il trasgressore può pagare un importo di denaro pari al pagamento in misura ridotta oppure lasciare la stessa somma a titolo di cauzione se desidera fare ricorso.

Anche con il pagamento diretto è applicabile lo sconto del 30%.

L'infrazione va notificata entro i seguenti termini:

- 90 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è stata in grado di giungere all'identificazione degli interessati alla contestazione, cioè al trasgressore (se possibile) ed al responsabile in solido (es. proprietario);
- 100 giorni al responsabile in solido (proprietario del veicolo, titolare della ditta ecc.) se la violazione viene contestata al trasgressore immediatamente;
- 360 giorni per i residenti all'estero (le notifiche all'estero sono complesse e non sempre attuabili).

La notifica è effettuata generalmente a mezzo di:

- Funzionari dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
- Organi che svolgono funzioni di polizia stradale (polizia di stato, carabinieri, finanza, polizia provinciale, polizia locale, ecc.).
- Servizio postale.

Viene inviato il plico (verbale di contestazione + relazione di notificazione) con raccomandata con avviso di ricevimento, se l'interessato non è presente al momento della consegna, la raccomandata può essere ritirata da "persona idonea" ivi presente, per "persona idonea" si intende una familiare, l'addetta delle pulizie, al portiere dello stabile ecc.

Se il destinatario rifiuta il plico o pure rifiuta di firmare il plico si ritiene comunque notificato, il postino fa

menzione sull'avviso di ricevimento, indicando se si tratta di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente con l'avviso di ricevimento.

Se non c'è nessuno in grado di ritirare il plico, dopo due giorni lavorativi viene depositato presso la posta, l'ufficio postale provvede ad inviare una seconda raccomandata, in cui fa presente il deposito e invita il destinatario al ritiro del plico. Se il plico non viene ritirato entro 10 giorni dall'invito al ritiro, il verbale si considera notificato per decorrenza dei termini di giacenza.

■ Caso di esonero della responsabilità amministrativa

La responsabilità conseguente alla commissione di un illecito amministrativo stradale è esclusa quando chi l'ha commesso ha agito in presenza di una situazione che lo giustifica, l'esistenza di una tale situazione è rimandata al prefetto o al giudice di pace.

Sono cause di esclusione della responsabilità nelle violazioni amministrative:

- Adempimento di un dovere, ad esempio la violazione per inosservanza della segnaletica nelle aeree di sosta del pronto soccorso perché si era occupati ad assistere il figlio gravemente malato.
- Nell'esercizio di una facoltà legittima.
- Stato di necessità, esempio un medico che deve correre in pronto soccorso per effettuare un'operazione chirurgica, bisogna potere dimostrare l'urgenza con idonea documentazione.
- Ordine delle autorità, esempio l'ordine di un poliziotto locale di passare con il rosso.
- Legittima difesa.

■ Obbligato in solido

Lo stato per meglio tutelarsi nel caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa ha individuato la figura del responsabile in solido (art.196 Cds), se la violazione è stata commessa alla guida di un veicolo, dell'obbligazione, risponde non solo il conducente ma anche altre figure come di seguito esposte:

- il proprietario del veicolo;
- il proprietario del rimorchio o semi-rimorchio se trattasi di complesso veicolare (autotreno, autoarticolato) anche se munito di targa ripetitrice;
- l'usufruttuario cioè colui che gode del bene (veicolo);
- risponde l'utilizzatore nel leasing;
- risponde l'acquirente nel patto di riservato dominio (si tratta della vendita nel quale si acquisisce la proprietà con il pagamento dell'ultima rata);
- il comodatario a titolo di comodato, in caso di temporanea disponibilità del veicolo a titolo esclusivo per periodi maggiori di 30 giorni;
- i genitori o i tutori;
- il titolare o l'imprenditore.

Colui che risponde in solido ha diritto di "regresso", cioè di richiedere indietro la somma versata, nei confronti dell'autore dell'illecito, non esiste diritto di regresso tra gli obbligati in solido.

■ Ricorsi alle sanzioni

La notifica come già esposto ha dei termini massimi da rispettare, una volta che l'atto è stato notificato il trasgressore o il responsabile in solido ha 60 giorni per scegliere una delle seguenti soluzioni:

- effettuare il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito;
- proporre ricorso al prefetto della provincia in cui è stata accertata la violazione.

Nel conteggio dei 60 giorni non si tiene conto del giorno dell'accertamento e se la conclusione del periodo dovesse cadere di festivo tale termine è prorogato al primo giorno utile non festivo.

Il ricorso può essere presentato con consegna manuale al comando da cui dipende l'accertatore oppure tramite raccomandata a/r oppure tramite trasmissione per via telematica mediante posta elettronica certificata, non si può presentare ricorso se è già avvenuto il pagamento in misura ridotta.

Il ricorrente può chiedere:

- archiviazione del verbale,
- modifica della sanzione applicata per l'infrazione contestata in altra,
- rateizzazione della pena pecuniaria (se vi sono le condizioni).

Se il ricorso viene rigettato entro 120 giorni dalla ricezione degli atti inviati dall'ufficio accertatore, il prefetto emette ordinanza-ingiunzione che impone al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione, il pagamento di una sanzione non inferiore al doppio del minimo edittale più le spese di accertamento e di notifica del verbale. Se il prefetto accetta il ricorso entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso, emette ordinanza motivata con cui archivia gli atti.

Nella scelta delle modalità di consegna del ricorso tenere conto che:

- se il ricorso è stato presentato direttamente al prefetto, questo entro 30 giorni deve trasmetterlo al comando da cui dipende l'agente accertatore, il comando a sua volta nei 60 giorni successivi al ricevimento deve trasmettere al prefetto tutti gli atti istruttori;
- se il ricorso è invece stato presentato all'ufficio o al comando dal quale dipende l'agente accertatore viene, entro 60 giorni, trasmesso al prefetto corredato della documentazione richiesta per completare l'istruttoria.

In pratica:

- Se si presenta il ricorso al comando il prefetto ha 180 giorni per decidere.
- Se si presenta il ricorso direttamente al prefetto questo ha 210 giorni per decidere.

Se il prefetto non dovesse rispondere nei termini sopra riportati il ricorso è accolto (silenzio-as-senso). In alternativa al ricorso al prefetto si può presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica (60 giorni per i residenti all'estero) sempre che non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta, se il termine ultimo cade di sabato o di domenica il termine è prorogato al lunedì che segue.

■ Sospensione della patente

Per sospensione della patente si intende un atto disposto dal prefetto o da un giudice con il quale si sottrae la patente al conducente per un periodo di tempo determinato (compreso tra un minimo e un massimo previsti per ciascuna violazione) e, quindi, impedisce al suo titolare di guidare un qualsiasi veicolo per cui occorre l'abilitazione di guida.

■ Revisione della patente

Si tratta di accertamenti medici e/o di idoneità tecnica, atti a verificare il permanere dei requisiti richiesti per la guida. Si riportano alcuni esempi, previsti dal Cds, in cui viene disposta la revisione:

- conducente che causa un incidente grave;
- caso di coma superiore a 48h;
- patologie rilevate durante visite medico legali;
- perdita totale dei punti patente.

■ Revoca della patente

La revoca della patente è un atto con il quale viene annullata la patente (tutte le patenti possedute), tale atto può essere:

- una sanzione accessoria di una violazione del Cds, come nei seguenti casi:
 - *invertire il senso di marcia in autostrada (Art.176 c.1a);*
 - *alterazione del limitatore di velocità (Art.179 c.2 bis) ;*
 - *circolare con la patente sospesa (Art.128 c.2);*
 - *circolazione abusiva durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo (Art.218 c.6);*
 - *eccesso di velocità di oltre i 60 km/h alla seconda violazione nel biennio (art.142 c.9 bis);*
 - *servizio taxi senza licenza alla seconda violazione nei triennio (Art.86 c.2).*
- un provvedimento di autotutela (mancanza requisiti psichici, fisici o morali).

Circolazione senza pneumatici da neve o catene fuori i centri abitati

Norma: art.6 c.4 e) e c.14 Cds - **Sanzione pecuniaria:** 87-344 euro (60,90 euro pagata entro 5 giorni)

Note: Tali dispositivi vanno montati anche sui veicoli a quattro ruote motrici. Soddisfano i requisiti anche i dispositivi conformi alla tabella CUNA NC 178-01 o ALLA TABELLA AUSTRIACA ONORM-V5117. Le catene vanno installate sulle ruote motrici, le norme non precisano se si debba installare i pneumatici da neve su tutte le ruote anche se è consigliato. I ciclomotori e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sulla strada e in assenza di fenomeni nevosi.

Inosservanza dei segnali di obblighi, divieti o limitazioni fuori centri abitati

Norma: art.6 c.4 b) e c.14 Cds - **Sanzione:** 87-344 euro (60,90 euro pagata entro 5 giorni)

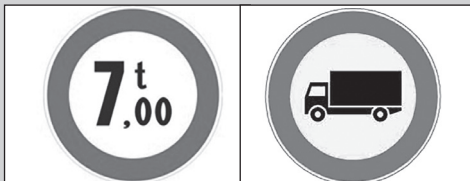


Figura II 68 Art.118

Figura II 60/a Art.117

Circolazione con targa di prova senza titolare dell'autorizzazione o altra persona da lui delegata

Norma: art.98 c.3 Cds e DPR n.474/2001 - **Sanzione:** 87-344 euro (pagata entro 5 giorni 60,90 euro)

Note: La targa di prova può essere utilizzata sia sui veicoli nuovi non ancora immatricolati sia sui veicoli già immatricolati anche se non sono stati revisionati o sono in fase di allestimento o di modifica tecnica. La targa di prova è associata ad un'autorizzazione che vale 1 anno e viene rilasciata dall'UMC. La delega può essere fatta dal titolare nei confronti di un dipendente o altro soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con atto scritto.

Mezzi d'opera che trasportano cose diverse da quelle previste

Norma: art.10 c.21 Cds - **Sanzione:** 430-1.731 euro - **Sanzione accessoria:** 15-30 giorni di sospensione patente + 1 mese di sospensione libretto. - **Note:** Alla terza violazione accertata in un periodo di 5 anni, l'UMC dispone la revoca della qualifica di mezzo d'opera riportata sul libretto.

Rimorchio senza targa ripetitrice della motrice

Norma: art.100 c.4, c.11 e c.15 Cds - **Sanzione:** 87-344 euro - **Sanzione accessoria:** fermo veicolo 3 mesi

Note: I rimorchi immatricolati o re-immatricolati a partire dal 20 febbraio 2013 non hanno più la targa ripetitrice della motrice ma solamente la targa di immatricolazione.

Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti

Norma: art.79 c.1 e c.4 Cds - **Sanzione:** 87-344 euro (pagata entro 5 giorni 60,90 euro)

Si applica la seguente sanzione nei seguenti casi:

- i vetri con incrinature (o lesioni o altro) che limitano la visibilità del conducente;
- il proiettore non funzionante o mal orientato;
- gli indicatori di direzione non funzionanti;
- il battistrada del pneumatico eccessivamente consumato;
- il battistrada (o il fianco) del pneumatico con lesioni (o tagli);
- pneumatici diversi per lo stesso asse;
- tergicristallo e/o lavavetro non funzionanti;
- autocarro scarico che circola con il terzo asse sollevato, al di fuori dei casi indicati nel documento di circolazione (di norma le situazioni in cui è consentito l'utilizzo del dispositivo di sollevamento dell'asse interessano la circolazione fuori strada).

Circolazione con veicolo senza revisione

Norma: art.80 c.14 Cds - **Sanzione:** 173-694 euro (pagata entro 5 giorni 1.21,10 euro) - **Sanzione accessoria:** annottazione sul documento con sospensione del veicolo dalla circolazione.

Note: Per i veicoli a revisione annuale e, dal 20 maggio 2018, per tutti i veicoli prenotati alla revisione prima della scadenza è consentita la circolazione oltre tale termine e fino alla data fissata per la visita.

Circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (precedentemente fermato per mancata revisione oppure circolazione con esito sfavorevole della revisione)

Norma: art.80 c.14 Cds - **Sanzione:** 1.998-7.993 euro (1.398,60 euro pagata entro 5 giorni) - **Sanzione accessoria:** fermo veicolo per 90 giorni (in caso di reiterazione confisca veicolo).





Circolazione con macchina agricola non presentata a revisione

Norma: art.111 c.6 Cds - **Sanzione:** 87-345 euro (60,90 euro pagata entro 5 giorni) - **Sanzione accessoria:** ritiro carta di circolazione.

Circolazione con veicolo privo di RCA

Norma: art.193 c.2 Cds - **Sanzione:** 868-3464 euro (se riattivata dal 16°-30° giorno 434 euro) - **Sanzione accessoria:** 5 punti + sequestro (alla 2° violazione nel biennio 1732-6928 euro, sequestro veicolo e, dopo dissequestro, fermo per 45 giorni + sospensione della patente da 1 a 2 mesi).

Destinazione di veicolo diversa da quella indicata sulla carta di circolazione

Norma: art.82 c.8 e c.10 Cds - **Sanzione:** 87-344 euro (60,90 euro pagata entro 5 giorni) - **Sanzione accessoria:** 1-6 mesi di sospensione libretto (2° infrazione 6-12 mesi di sospensione libretto)

Note: Si citano degli esempi di applicazione della seguente sanzione:

- autocarri, autoarticolati che trasportano persone non addette all'uso o al carico o allo scarico delle cose trasportate o diverse dai neoassunti;
- autovetture o fuoristrada immatricolate come autocarri che trasportano persone non addette all'uso o al carico o allo scarico delle cose trasportate.

Guida senza CFP ADR (patentino ADR)

Norma: art.116 c.16 e c.18 Cds - **Sanzione:** 408-1.634 euro (pagata entro 5 giorni 285,60 euro) - **Sanzione accessoria:** fermo veicolo 60 giorni

Guida con patente C o CE di autotreni o autoarticolati avendo superato i 65 anni

Norma: art. 126 c.3 e c.12 Cds, art.116 c.15 bis Cds - **Sanzione:** 1.021-4.084 euro - **Sanzione accessoria:** sospensione patente 4-8 mesi

Nota: Il limite di età può essere elevato fino al 68° anno tramite visita annuale in commissione medica.

Superamento dei limiti di taratura del limitatore di velocità

Norma: 142 c.11 Cds - **Sanzione:** 921-3.683 euro (se titolare 791-3.168 euro)

Circolazione in contromano

Norma: art.143 c.11 Cds - **Sanzione:** 167-665 euro (116,90 euro pagata entro 5 giorni) - **Sanzione accessoria:** 4 punti

Note: Secondo la sentenza Cass. civ. I, 5-08-2005 n°16515 sarebbe circolazione contromano anche la percorrenza in senso vietato di strada a senso unico di circolazione.

Circolazione in contromano in curve, dossi o con limitata visibilità

Norma: art.143 c.12 Cds - **Sanzione:** 327 - 1.308 euro - **Sanzione accessoria:** 10 punti + sospensione patente 1-3 mesi (recidiva da 2 a 6 mesi).

Inosservanza del segnale STOP e dare precedenza

Norma: art.145 c.4/5 e c.10 Cds - **Sanzione:** 167-665 euro (116,90 euro pagata entro 5 giorni) - **Sanzione accessoria:** 6 punti (per lo STOP), 5 punti (per il dare precedenza).

Sorpasso proibito per veicoli pesanti

Norma: art.148 c.14 e c.16 Cds - **Sanzione:** 327-1.308 euro - **Sanzione accessoria:** 10 punti + sospensione patente da 2 a 6 mesi.

Nota: Il sorpasso dei veicoli senza motore è consentito a condizione che la manovra possa essere effettuata mantenendo il veicolo entro la semicarreggiata di pertinenza.

Retromarcia in autostrada

Norma: art.176 c.1 b) e c.20 Cds - **Sanzione:** 430-1.731 euro (301 euro pagata entro 5 giorni) - **Sanzione accessoria:** 10 punti. - **Nota:** la sanzione si applica anche per pochi metri di retromarcia oppure per la retromarcia sulle piazzole di sosta di emergenza.

Circolazione sulle corsie di emergenza (in autostrada)

Norma: art.176 c.1 c) e c.20 Cds - **Sanzione:** 430-1.731 euro - **Sanzione accessoria:** 10 punti + sospensione patente per 2-6 mesi. - **Nota:** In caso di ingorgo con svincolo segnalato a meno di 500 metri, solo in autostrada, è consentito utilizzare la corsia di emergenza.

Transito sulla corsia di emergenza in caso di ingorgo in autostrada per uscire al casello più vicino

Norma: art.176 c.4 e c.21 Cds - **Sanzione:** 87-344 euro - **Sanzione accessoria:** 2 punti.

Punti sulla CQC

Dal 5 aprile 2008 tutti i titolari di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) possiedono 20 punti, ogni 2 anni, questa quota punti, viene incrementata di 2 punti fino ad un massimo di 30 punti; se si scende sotto i 20 punti e per 2 anni non si commettono infrazioni si ritorna a quota 20 punti.

La quota punti è individuabile chiamando (da telefono fisso) il numero tel. 848 782 782 oppure ci si può collegare a www.ilportaledellautomobilista.it oppure si può utilizzare l'applicazione per i cellulari chiamata "iPatente". Il meccanismo di decurtazione dei punti sulla CQC è identico a quello della decurtazione dei punti sulla patente, ai neo-conducenti si applica il raddoppio della sottrazione punti anche alla CQC, neopatentati si considerano coloro che conseguono la patente B per i primi 3 anni.

Si fa presente che alla guida di un mezzo la decurtazione dei punti deve avvenire dalla CQC se il veicolo guidato richiede tale titolo altrimenti vanno sottratti dalla patente (vedi art.23 D.lgs 286/2005). La perdita totale del punteggio dispone la revisione della CQC, alla stessa conseguenza si espone il titolare di CQC che, dopo la notifica di una prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali (stesso momento), nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

In caso di notifica di un verbale che prevede atti sulla patente di guida o sulla CQC (decurtazione punti, sospensione, ecc.) è necessario, come previsto dall'art.126-bis c.2 Cds, comunicare i dati del conducente che ha violato la norma, la comunicazione di dati non veritieri costituisce reato di falsità ideologica o di sostituzione di persona o di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.



La mancata compilazione del modulo di dichiarazione comporta l'applicazione dell'art.126 bis c.2 Cds che prevede una sanzione pecuniaria di 291 euro (203,70 euro pagata entro 5 giorni), pagata tale sanzione non è possibile attuare la sottrazione dei punti.

12

TEST

1. Un tizio consegue la patente B nel febbraio 2008, la patente C nel 2009 e la CQC nel 2010, a gennaio 2011 gli viene contestata, alla guida di un mezzo pesante in conto terzi, la violazione di transito con semaforo rosso?

- ☐ Alla persona vengono sottratti i punti dalla patente senza raddoppio della sottrazione
- ☐ Alla persona vengono sottratti i punti dalla CQC in misura doppia
- ☐ La sottrazione punti avviene dalla CQC ma senza raddoppio

2. Ad un conducent, alla guida di autovettura, viene notificato l'eccesso di velocità di 45 km/h in ambito extra-urbano. La sanzione è di 543-2170 euro, con sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi?

- ☐ La persona potrà impugnare il verbale entro 60 giorni con ricorso presentato al comando o in prefettura oppure potrà pagare la sanzione in misura ridotta con lo sconto del 30%, verranno sottratti 6 punti dalla CQC e verrà sospesa la patente per 3 mesi.
- ☐ La persona potrà pagare in misura ridotta (543 euro) senza sconto del 30% sull'importo di 543 euro e senza compilare il modulo delle dichiarazioni del conducente il che comporterà una seconda infrazione da 291 euro che pagata entro 5 giorni consentirà di usufruire dello sconto del 30%, a questo punto la sottrazione punti non potrà avvenire e neanche la sospensione della patente.
- ☐ La persona potrà impugnare il verbale entro 60 giorni con ricorso presentato al comando o in prefettura oppure entro 30 giorni se presentato al giudice di pace a questo punto, potrà pagare la sanzione in misura ridotta senza sconto del 30%, il titolo di guida verrà ritirato e sospeso, per 1 mese, da parte della prefettura e verranno sottratti 6 punti dalla patente.

Normative in materia di ore di guida e di riposo

Le fonti normative che disciplinano le ore di guida e di riposo dei conducenti professionisti e conseguentemente l'uso e le caratteristiche del tachigrafo sono di seguito riportate:

- Regolamento 3820/85/CEE relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale del settore dei trasporti su strada.
- Regolamento 3821/85/CEE relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- Reg. CE 561/2006 Periodi di guida e di riposo nel settore del trasporto su strada.
- Direttiva 2006/22/ CE Norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n.3820/85 e (CEE) n.3821/85 (recepita con D.lgs n.144 del 4 agosto 2008).
- Direttiva 2009/4/CE e Direttiva 2009/5/CE Modifiche alla direttiva 2006/22/CE (recepita con D.lgs 245 del 23/12/2010).
- Art.174 Cds Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.
- Art.178 Cds Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
- Art.179 Cds Cronotachigrafo e limitatore di velocità.
- Accordo AETR Accordo europeo relativo alle prestazioni degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (paesi non UE).
- Reg. UE 165/2014 Tachigrafi nel settore trasporto su strada che abroga il reg.3821/85 e modifica il reg.561/2006.
- Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020 Modifica il regolamento (CE) n.561/2006 per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo e il regolamento (UE) n.165/2014 per riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.

■ Casi di esenzione dall'uso del tachigrafo

Le norme prevedono delle deroghe dal rispetto della normativa sociale e quindi anche dall'uso del tachigrafo come di seguito riportato:

- Veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente .
- Veicoli per il trasporto nazionali di merci di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio; per i trasporti internazionali e di cabotaggio di merci a partire dal 1 luglio 2026 saranno esentati solo i veicoli fino a 25 quintali di massa complessiva a pieno carico.
- Veicoli per il soccorso stradale, anche non immatricolati per uso speciale, operanti entro 100 km dalla propria base operativa.
- Veicoli delle forze dell'ordine, dei militari, dei vigili del fuoco e della protezione civile oppure da questi noleggiati nell'ambito delle loro funzioni istituzionali.
- Veicoli utilizzati in operazioni di salvataggio o in situazioni di emergenza, o per trasporti non commerciali di aiuti umanitari.
- Veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di 9 posti, compresi gli scuolabus e i mini scuolabus, il cui percorso non supera i 50 km di percorso, per percorso si deve intendere la lunghezza complessiva della linea.
- Veicoli adibiti al trasporto non commerciale di merci di massa massima fino a 75 quintali (senza P.IVA).
- Veicoli speciali ad usi medici (AVIS, tamponi ecc.).
- Veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h (es.trattore agricolo).
- Veicoli sottoposti a prove su strada per riparazione, manutenzione o miglioramento tecnico, oppure nuovi (o trasformati) non ancora messi in circolazione (per esempio con targa di prova).
- Veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici.
- Trasporti effettuati a mezzo di veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, oppure per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi.
- Veicoli di massa massima complessiva a pieno carico maggiore di 25 quintali fino a 35 quintali immatricolati in conto proprio utilizzati per il trasporto internazionale di merci o in regime di cabotaggio e sempre che la guida non costituisca attività principale.

■ Casi di esenzione dall'uso del tachigrafo solo in Italia

In Italia oltre alle deroghe appena viste ce ne sono altre come di seguito esposto:

- Veicoli utilizzati dai fornitori universali di servizi postali di massa massima fino a 75 quintali che operano nel raggio di 100 km dalla propria sede operativa.
- Veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di

prodotti a base di latte per l'alimentazione animale. Questa deroga non è riferita solo alle cisterne adibite al trasporto di latte ma anche ai veicoli che trasportano il latte fresco, in contenitori, raccolto da fattorie di produzione verso centrali per il trattamento del latte; l'esenzione si applica anche nel caso di restituzione di questi contenitori. L'esenzione non si applica ai veicoli che trasportano il latte dalle centrali alla rete di distribuzione (vedi circolare del Ministero dell'Interno del 10.5.2021 Prot. 300/A/4524/21/108/16).

- Veicoli "speciali" che trasportano materiale per circhi o parchi divertimenti. Per beneficiare della deroga bisogna esibire della documentazione che attesti la regolarità dell'attività svolta.
- Veicoli utilizzati per i servizi relativi ad acqua, gas, elettricità, telefonia, protezioni contro le inondazioni, telegrafi e rete stradale.
- Veicoli adibiti ai servizi fognari, sono esentati anche i veicoli utilizzati nell'attività di spurgo dei pozzi neri, per singoli insediamenti, che non usufruiscono dello scarico in reti fognarie urbane, l'esenzione è valida anche quando i veicoli circolano scarichi. Questi veicoli devono essere considerati esentati sia se immatricolati come autoveicoli per servizi fognari sia se immatricolati come veicoli ad uso speciale.
- Raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, il ministero dell'interno con la circolare 11.4.1994 prot. n.300/A/23073/111.20.3 ha precisato che l'esenzione si applica solo ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che trasportano i rifiuti ad un vicino punto di scarico, non si possono fare rientrare i veicoli che fanno trasporto di rifiuti per destinazioni spesso lontane dai luoghi in cui si è operata la raccolta. Secondo la Cass.Civ. Sez I n.11481 del 7-09-2001 il trasporto deve essere fino al più vicino centro di raccolta; non vale nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali.

Secondo la lettera ministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 7.6.2012 prot. n. 37/0010651/MA007.A001, basata sul parere dell'avvocatura di stato: il servizio di trasporto in discarica, indipendentemente dalla durata del tragitto, è un elemento necessario al completamento del servizio, per cui deve ritenersi esente dall'applicazione della disciplina generale sui tempi di guida e di riposo.

- Veicoli della RAI e di emittenti private nonché i veicoli di imprese che effettuano noleggio di attrezzature televisive e cinematografiche (purché non immatricolati per uso speciale).
- I carri attrezzi, intesi come veicoli per soccorsi stradali, se immatricolati ad uso speciale, senza alcuna limitazione di chilometraggio, vedi punto 5 della circolare congiunta 22.7.2011 Ministero dell'interno prot. n. 300/A/6262/11/111 e MIT prot. n. 17598 e la circolare del Ministero dell'interno 18.5.2015, prot. n. 300/A/3757/15/124/61/13/1.

■ Guida giornaliera

Le ore di guida sono così regolate:

- sono concesse al massimo 4 ore e 30 minuti di guida senza interruzioni;
- sono concesse al massimo 9 ore di guida al giorno (non consecutive);
- sono concesse 10 h di guida (non consecutive) solo per due volte alla settimana.



NOTE: - È consigliabile che a 4h 29' il veicolo sia già fermo.

- 9h ed 1 minuto di guida vengono conteggiate come se fossero 10h di guida.
- Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle ore 00:00 del lunedì alle ore 24:00 della domenica.
- In uno stesso giorno, cioè in un intervallo di tempo di 24h, si può guidare più di 10h purché tra un turno di lavoro e l'altro sia stato svolto un riposo regolare o ridotto.

Se la violazione è avvenuta il giorno stesso del controllo il viaggio deve essere interrotto, in questo caso vengono ritirati temporaneamente i documenti fino avvenuta effettuazione dei dovuti periodi di interruzione e di riposo. La violazione in oggetto prevede segnalazione all'ispettorato del lavoro ed anche all'UMC nel caso di trasporto di merci o all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione nel caso di trasporto di persone.



Norma violata -Cds	Percentuali di eccesso	Guida consentita 10 h	Guida consentita 9h	Sottrazione punti	Sanzione
Art.174 comma 4	entro il 10%	da 10h01 a 11h	da 9h01 a 9h54	0	da 41 a 165 euro (28,70 euro se pagata entro 5 giorni)
Art. 174 comma 5	tra il 10% e il 20%	da 11h01 a 12h	da 9h55 a 10h48	2	da 325 a 1301 euro (227,50 euro se pagata entro 5 giorni)
Art.174 comma 6	oltre il 20%	da 12h01 in su	da 10h49 in su	10	da 433 a 1735 euro (303,10 euro se pagata entro 5 giorni)

Al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per

effettuare un periodo di riposo settimanale ridotto o regolare, il conducente può superare le ore massime di guida giornaliere e settimanali di 1h oppure può superare l'impegno di 1h.

Al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare (quindi non il riposo ridotto), il conducente può superare al massimo di 2h il periodo di guida giornaliero e settimanale (non l'impegno), a patto di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo.



NOTE: Per l'utilizzo della deroga alle ore di guida giornaliere o settimanali di 1h o di 2h (appena esposta) tenere conto che sulla parte posteriore della stampa giornaliera o del disco analogico, devono essere riportate la circostanza eccezionale che ha imposto l'estensione dell'orario di guida, il luogo di destinazione o il punto di sosta appropriato.

Entro la fine della terza settimana successiva il periodo di guida in eccesso deve essere compensato da un periodo di riposo equivalente fruito in blocco unico e quindi non frazionabile, tale riposo può essere agganciato ad un riposo settimanale o giornaliero. La deroga non può essere frutto di programmazione, ma deve scaturire da circostanze imprevedibili, la situazione che induce all'utilizzo di tale deroga può generarsi anche prima che il conducente si debba fermare per iniziare un riposo settimanale. In poche parole non si può utilizzare tale deroga tutti i venerdì perché non si riesce a rispettare i tempi massimi di guida.

Ai fini del conteggio delle ore di guida tenere conto che l'utilizzo della funzione OUT (Out of Scope) consente, nei casi previsti, gli spostamenti del veicolo in deroga alla normativa, tali spostamenti devono essere conteggiati come altre mansioni (con la tessera inserita), non come guide.

■ Pausa

Dopo 4h 30' di guida l'autista è obbligato ad effettuare 45' di pausa, per pausa si deve intendere attività non lavorativa.

È consentito fruire della pausa anche in due frazioni, una da 15' e la seconda da 30' (l'ordine è tassativo), una prima pausa compresa tra 16' e 44' viene comunque conteggiata come se fosse 15', la seconda pausa dovrà comunque essere di almeno 30'.

Nell'utilizzo del tachigrafo si consiglia di effettuare 1 minuto di pausa in più rispetto a quello previsto. Se il conducente effettua un'interruzione di 45 minuti oppure di 15'+30', anche prima di avere effettuato 4h30 di guida, scandisce l'inizio di un nuovo periodo di guida di massimo 4h30, quindi ad esempio:

- Se si guida per 1h consecutivamente e si effettua una pausa di 45' si può guidare per altre 4h30.
- Se si effettua un guida di 20' seguiti da 30' di pausa a sua volta seguiti da 30' di guida e poi ci si ferma per altri 30' di pausa si ha il diritto, da questo istante in poi, di guidare consecutivamente per 4h30'.

Non deve essere effettuata una pausa se dopo 4h e 30' di guida il conducente inizia un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Guidare per più di 4h30 consecutivamente oppure effettuare meno di 45' di pausa oppure effettuare più pause non valide nelle 4h30 di guida comporta l'applicazione dell'articolo 174 Cds c.8 che prevede sanzione da 168 euro con sottrazione di 2 punti (pagata entro 5 giorni la sanzione è di 117,60 euro).



■ Guida settimanale e bisettimanale

La legge fissa le ore di guida massime settimanali come segue:

- massimo 56h a settimana;
- 90h nelle due settimane consecutive (es. 1° settimana 40h, 2° settimana 50h, 3° settimana 40h).



NOTA: Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle ore 00:00 del lunedì alle ore 24:00 della domenica.



Norma violata - Cds	Percentuali di eccesso	Ore di guida effettuate	Sottrazione punti	Sanzione
Art.174 comma 4	fino al 10%	Da 56h01 a 61h36 (da 90h01' a 99h bisettimanali)	0	da 41 a 165 euro (28,70 euro pagata entro 5 giorni)
Art.174 comma 7	fino al 20%	Da 61h37 a 67h12 (oltre le 99h01' ma fino a 108h bisettimanali)	1	da 271 a 1084 euro (189,70 euro pagata entro 5 giorni)
Art.174 comma 7	oltre il 20%	Da 67h13 (oltre le 108h01' bisettimanali)	2	da 433 a 1735 euro (303,10 euro pagata entro 5 giorni)

■ Riposo giornaliero

Dalla fine del turno di lavoro precedente all'inizio di un nuovo turno il conducente deve fruire di un riposo in una delle modalità di seguito esposte:

- riposo regolare intero di durata di almeno 11h;
- riposo regolare frazionato, composto da 2 intervalli, il primo di almeno 3h durante la giornata di lavoro ed il secondo di almeno 9h a fine giornata di lavoro, che devono essere fruiti obbligatoriamente in questo ordine;
- riposo ridotto, di almeno 9 h, questo tipo di riposo è consentito al massimo per 3 volte tra due riposi settimanali consecutivi.



NOTA: Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare (11h oppure 3h+9h) può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente.

Questo riposo dovrà essere completato entro 24h dall'inizio del turno di lavoro.

Norma violata - Cds	% Mancato riposo	Riposo effettuato (riferimento 9 h)	Riposo effettuato (riferimento 11 h)	Riposo effettuato (riferimento 3+9 h)	Sottrazione punti	Sanzione
Art.174 comma 4	entro il 10%	da 8h06 a 8h59	da 9h54 a 10h59	da 10h48 a 11h59	0	da 218 a 868 euro (152,60 euro pagata entro 5 giorni)
Art. 174 comma 5	tra il 10% e il 20%	da 7h12 a 8h05	da 8h48 a 9h53	da 9h36 a 10h47	5	da 379 a 1519 euro (265,30 euro entro 5 giorni)
Art.174 comma 6	oltre il 20%	fino a 7h11	fino a 8h47	fino a 9h35	10	da 433 a 1735 euro (303,10 euro entro 5 giorni)



■ Impegno

Per impegno si intende il tempo massimo che intercorre tra la fine di un riposo giornaliero e l'inizio del successivo riposo oppure lo si può intendere come il tempo massimo che può essere dedicato alle attività di lavoro, se vengono superate le ore di impegno il riposo giornaliero non potrà risultare a "norma", tale impegno può essere calcolato come segue:

- 24h - 9h (riposi ridotto) =15h, quindi sono 15h di impegno con il riposo di 9h;
- 24h - 11h (riposi normale)= 13h, quindi sono 13h di impegno con il riposo di 11h;
- 24h - 9h (frazione lunga riposo frazionato)= 15h, quindi sono 15h anche nel riposo regolare frazionato.

Se il conducente inizia a lavorare alle 05:00 del mattino non può lavorare oltre le ore 20:00 perché altrimenti non potrebbe fruire del riposo regolarmente neanche in forma ridotta (9h), perché una giornata è composta da 24 ore. Immaginiamo di iniziare alle 05:00 di lunedì e di concludere la giornata di lavoro alle 21:00 effettuando 9h di riposo, a conclusione del riposo ridotto da 9h si arriverebbe alle ore 06:00 del martedì quindi dalle 05:00 del lunedì alle ore 06:00 del martedì sono passate 25 ore, questa non è una situazione conforme alle norme. Il riposo giornaliero, qualsiasi esso sia, deve essere concluso entro 24 ore dall'inizio del lavoro.

Norma violata - Cds	% di eccesso	Impegno effettuato (massimo previsto 15h)	Impegno effettuato (massimo previsto 13h)	Punti patente	Sanzione
Art.174 comma 4	entro il 10%	Fino a 15h54 (fino a 16h12' nel 3+9)	Fino a 14h06	0	da 218 a 868 euro (152,60 euro pagata entro 5 giorni)
Art. 174 comma 5	tra il 10% e il 20%	Fino a 16h48 (fino a 17h24' nel 3+9)	Fino a 15h12	5	da 379 a 1519 euro (265,30 euro entro 5 giorni)
Art.174 comma 6	oltre il 20%	Oltre 16h48 (oltre 17h24' nel 3+9)	Oltre 15h12	10	da 433 a 1735 euro (303,10 euro entro 5 giorni)



■ Riposo settimanale

Al massimo dopo 6 periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale cioè dopo al massimo 144h, il conducente deve fruire di un nuovo riposo settimanale. In pratica, il conducente deve iniziare a fruire di tale riposo al massimo 6 giorni dopo l'ultimo riposo settimanale, stando bene attento che in 2 settimane consecutive si fruisca di n.2 riposi regolari oppure n.1 riposo regolare e n.1 riposo ridotto.

Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato o convertito in riposo settimanale.

Il riposo settimanale non deve essere fruito per forza di sabato e di domenica e non deve essere per forza fruito nella stessa settimana lavorativa, intesa come il periodo tra le ore 00:00 del lunedì alle ore 24:00 della domenica, quindi per un lavoratore che iniziasse la settimana lavorativa di mercoledì, le ore di riposo settimanali, potrebbero essere fruiti anche il martedì della settimana che segue, quindi come si nota l'effettuazione del riposo settimanale non è vincolata al concetto di settimana "fissa".

Il riposo settimanale:

- regolare ha durata di almeno 45h consecutive,
- ridotto ha durata inferiore a 45 ore ma non inferiore a 24 ore consecutive.

In due settimane consecutive è necessario fruire di almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare quindi, tranne che nel trasporto internazionale, non si possono effettuare riposi ridotti consecutivi.

In merito ai riposi settimanali si fanno presenti le seguenti novità introdotte dal reg.UE 2020/1054:

- Nel trasporto internazionale di merci si possono effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi al di fuori dello stato in cui si trova l'impresa o la residenza del conducente, ovviamente le ore mancanti devono essere recuperate. Dopo il secondo riposo settimanale ridotto il conducente deve rientrare presso la sede della ditta o la propria residenza ed inoltre nell'arco di 4 settimane consecutive il conducente deve comunque avere effettuato quattro riposi settimanali, di cui almeno 2 regolari, è necessario tenere conto che però il riposo compensativo deve essere concluso prima del successivo riposo settimanale regolare. In poche parole la distribuzione dei riposi nell'arco di 5 settimane consecutive deve essere la seguente:

1° settimana: riposo regolare;

2° settimana: riposo ridotto;

3° settimana: riposo ridotto;

4° settimana: riposo regolare con compensazione del tempo mancante (sede ditta o propria residenza);

5° settimana: riposo regolare.

- I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si possono effettuare a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, le eventuali spese per l'alloggio sono a carico del datore di lavoro.
- Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare a casa per il riposo settimanale regolare o anche regolare + compensativo almeno nell'arco di quattro settimane consecutive. L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.



NOTA: Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero settimanale ridotto (minimo 24h) può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più 1h complessivamente. Nel trasporto internazionale NCC di durata 24h con veicolo dotato di tachigrafo digitale si può rinviare il riposo settimanale di 12 giorni, in tale ipotesi tra le ore 22:00 e le 06:00 se presente un solo autista, questo può guidare massimo 3h consecutive.



Norma-Cds	Percentuale di riduzione	Riposo consentito 24 h	Riposo consentito 45 h	Punti patente	Sanzione
Art.174 comma 7	tra il 10% e il 20%	da 19h12 a 21h35	da 36h a 40h29	3	da 379 a 1519 euro
Art.174 comma 7	oltre il 20%	fino a 19h11	fino a 35h59	5	da 433 a 1735 euro

NOTA Effettuare due riposi settimanali da 40h30' non prevede sanzione al conducente ma all'azienda perché si configurano 2 riposi settimanali ridotti consecutivi, quindi viene applicato l'art.174 c14 Cds con 333 euro di sanzione pecuniaria (233,10 euro pagata entro 5 giorni).

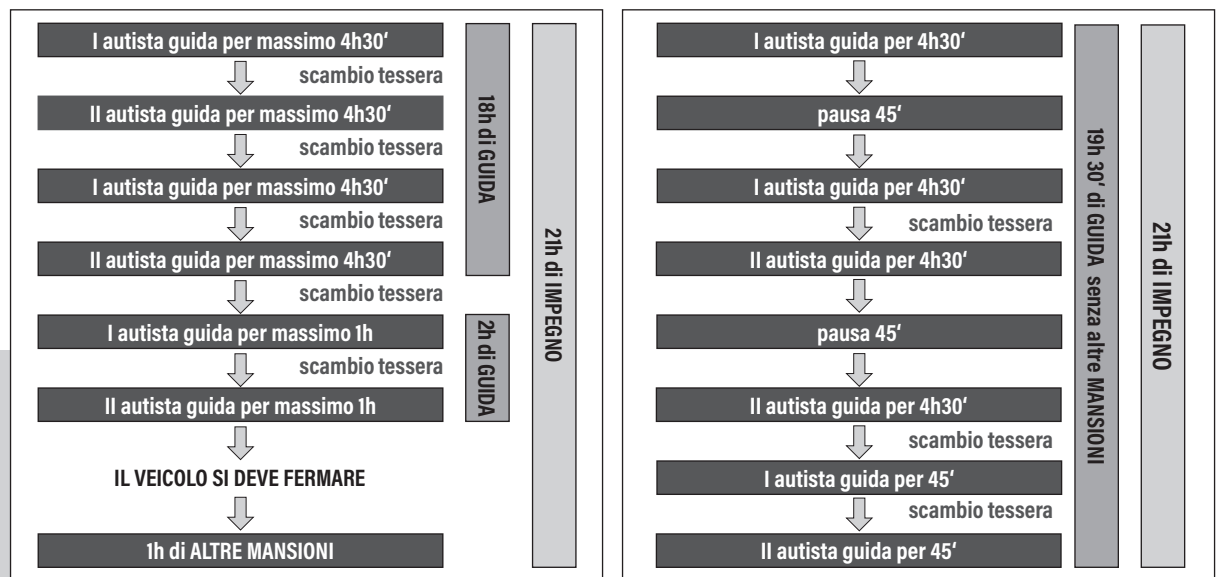
■ La Multipresenza

Si tratta di una guida con due autisti che prevede dei vantaggi rispetto alla guida in doppia normale, per potere sfruttare tali vantaggi però è necessario soddisfare i seguenti vincoli:

- il primo autista può guidare senza la presenza del secondo autista per massimo 1h;
- tutte e due gli autisti rimangono a bordo del veicolo fino alla fine del viaggio.

Lo scopo della multi-presenza è quello:

- di consentire la fruizione del riposo giornaliero entro le 30h anziché le 24h;
- di consentire di effettuare il riposo ridotto di 9h per tutta la settimana solo se la multipresenza permane per tutta la settimana (in pratica fino a quattro volte a settimana);
- di consentire di non effettuare la pausa e quindi evitare di fermare il mezzo (si considera come una valida interruzione alla guida un periodo di almeno 45 minuti di disponibilità); si tenga presente che comunque ogni autista può guidare al massimo 4h30' consecutive dopodiché va scambiata fisicamente la posizione della tessera;
- permettere di spostare il mezzo per un totale di 20h cioè dieci ore per autista (non consecutivamente).



Orario di lavoro

I lavoratori mobili alle dipendenze di un'impresa di trasporto (in conto proprio e in conto terzi) stabilita in uno Stato membro che partecipano a operazioni mobili di autotrasporto disciplinate dal regolamento (CE) n. 561/2006 oppure dall'AETR sono sottoposti alla direttiva 2002/15/CE recepita con il D.lgs. n° 234 del 19.11.2007.

Il D.lgs. 234/2007 prevede un insieme di prescrizioni specifiche relative all'orario di lavoro per i trasporti su strada, infatti il decreto fissa un numero di ore massime di lavoro e non solo come di seguito esposto.

■ Durata settimanale massima della prestazione di lavoro

Nell'orario di lavoro devono essere computate le ore di guida e le ore di svolgimento di altre mansioni, la disponibilità non è conteggiata e neanche le pause e i riposi quindi le ore di impegno non coincidono con le ore di lavoro.

La durata media della settimana lavorativa dovrebbe essere di 48h arrivando eventualmente a punte di 60h solo se l'orario di lavoro medio calcolato su 4 mesi non supera le 48h di lavoro a settimana, se previsto dai CCNL il periodo per il calcolo delle ore di lavoro settimanali può essere esteso oltre i 4 mesi ma al massimo per 6 mesi.

Tale principio prevede una deroga prevista dal CCNL (trasporto merci e logistica) ai lavori discontinui, infatti in presenza di ragioni tecniche e/o organizzative particolari è possibile aumentare la durata media della settimana fino a 58h settimanali e la durata massima a 61 h se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 settimanali.



La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Ai fini del rispetto delle prescrizioni porre attenzione alla differenza tra impegno e lavoro, per lavoro si intendono le attività di guida e le altre mansioni. Per calcolare le ore di lavoro togliere dall'impegno le attività di pausa, riposo e di disponibilità.

Il superamento della durata di lavoro settimanale è sanzionato con 260 euro per eccessi fino al 10%, con 520 euro per eccessi oltre il 10% come previsto dall'art.4 e art.9 del D.lgs. 234/2007. La sanzione si applica per ciascun periodo cui la violazione si riferisce. La sanzione viene inflitta al datore di lavoro.

■ Pause

Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio.

L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore e di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. Si consiglia di prestare attenzione all'attività registrata dal tachigrafo quando il veicolo è fermo specialmente i conducenti di veicoli in conto proprio (es. artigiani e i lavoratori in campo edilizio/scavi).



La violazione di quanto sopra esposto prevede applicazione dell'art.5 e 9 del D.lgs. 234/2007 con sanzione pecuniaria di 100 euro. La violazione ricorre sia per i lavoratori mobili (dipendenti di imprese di trasporto) sia per i padroncini. Nel caso la violazione coinvolga più lavoratori la sanzione è unica (vedi circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 18.6.2020, prot. n.260). La sanzione viene inflitta al datore di lavoro.

■ Lavoro notturno

Per lavoro notturno si deve intendere un periodo di lavoro continuato (senza interruzioni) di almeno 4h tra le ore 00:00 e le ore 7:00. Non si possono superare le 10h di lavoro notturno ogni 24h di orologio calcolate all'inizio del turno. Non confondere l'impegno con il lavoro.

La violazione prevede applicazione dell'art.7 e 9 del D.lgs. 234/2007 con sanzione pecuniaria di 300 euro. La violazione ricorre sia per i lavoratori mobili (dipendenti, imprese di trasporto) sia per i padroncini, si applica una sanzione per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione. La sanzione è inflitta al datore di lavoro.



Controlli in strada e in azienda

I controlli, su strada, dell'operato dell'autista sono limitati ai 28 giorni (di calendario e non di lavoro) che precedono il giorno dell'avvenuto controllo, a partire dal 31 dicembre 2024 invece verranno controllati i 56 giorni che precedono (vedi regolamento UE 2020/1054).

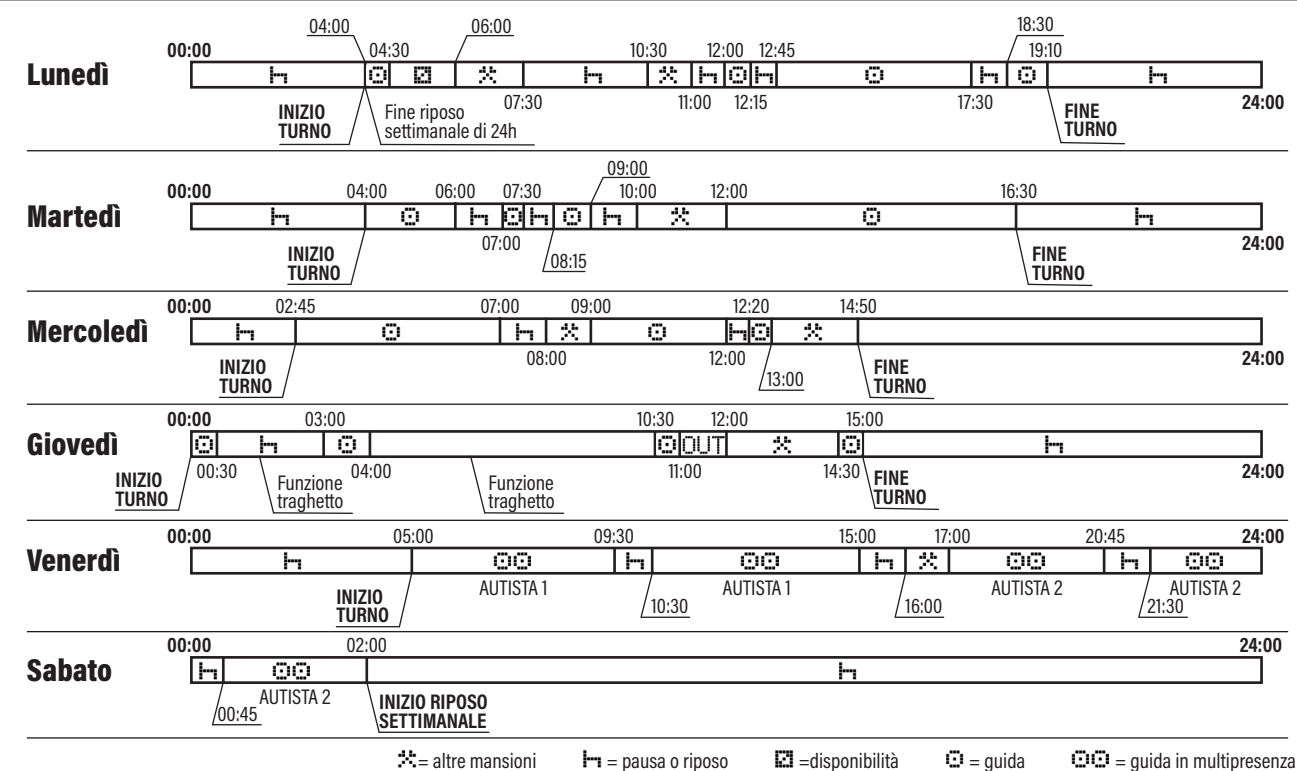
I controlli in azienda devono avvenire da parte dell'ispettorato del lavoro (art.2 c.3 D.lgs 144/2008), tali controlli possono avvenire sia dietro iniziativa di questo ente sia dietro segnalazione della polizia stradale, gli accertamenti effettuati in azienda possono risalire fino ai 12 mesi che precedono.

È stato introdotto un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle singole imprese, quando l'azienda supera i 100 punti (nell'anno solare) viene considerata a "rischio elevato" e subisce un controllo da parte dell'ispettorato del lavoro competente per territorio. La lista delle infrazioni con la loro gravità è riportata nell'allegato III del D.lgs n°144/2008.

Per l'azienda, inoltre, può essere disposta la visita di controllo anche quando un conducente sia colpevole di omicidio stradale o di lesioni gravi o gravissime.

TEST

Analizzare la settimana di lavoro dell'autista e individuare tutti gli errori.



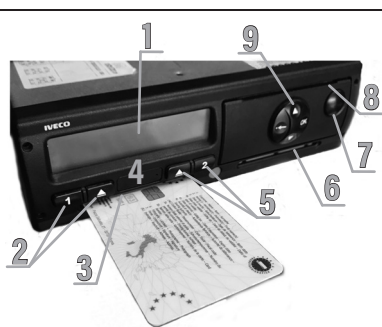
20

Tachigrafo digitale

■ Premesse

Il tachigrafo è un dispositivo che ha lo scopo di indicare, memorizzare, stampare e trasmettere dati relativi alle attività svolte dal conducente (guida, lavoro, disponibilità, riposo/interruzione ecc.) ed anche alcuni dati relativi al veicolo (velocità ecc.), si tratta di una sorta di scatola nera.

Tachigrafo
marca VDO.



Targhetta di omologazione



Cassetto
carta



Targhetta di
omologazione
(versione VDO
R1.0a)

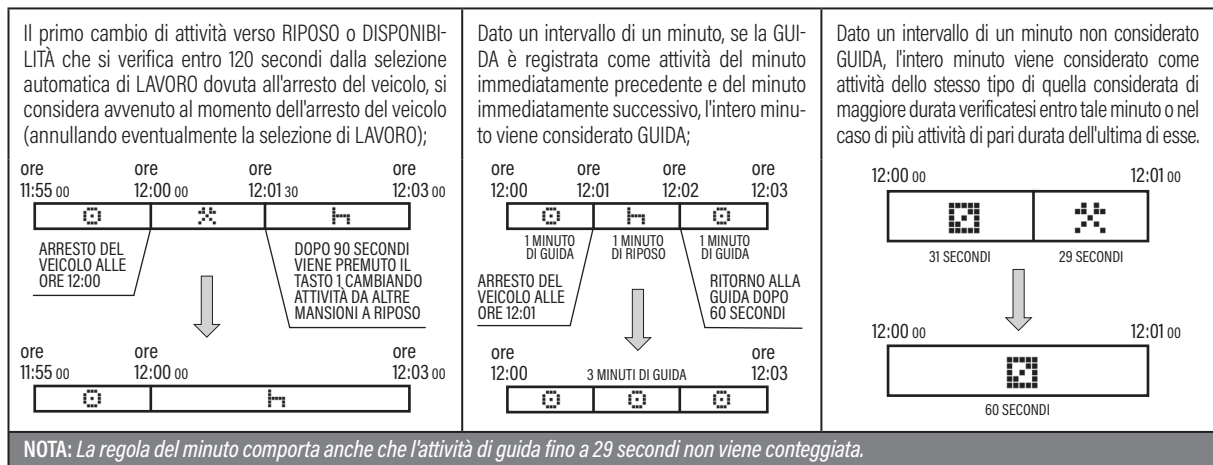
Cassetto
per la carta
omologata.

N°	SIGNIFICATO
1	Display
2	Tastierino del conducente n°1 1 = Attività del conducente n°1, con questo tasto si cambia l'attività che sta svolgendo il conducente con la tessera tachigrafo inserita nella slot di sinistra (altri lavori, riposo/pausa, disponibilità) ▲ = tasto di espulsione tessera tachigrafo (dal 2015 il tasto di espulsione e il tasto di cambio attività sono integrati)
3	Fessura introduzione tessera tachigrafo del conducente n°1 (per chi guida)
4	Interfaccia per lo scarico dei dati della tessera e del tachigrafo
5	Tastierino del conducente n°2 (come il tasto 1)
6	Fessura introduzione tessera tachigrafo del conducente n°2
7	Tasto di sblocco del cassetto della stampante vedi foto (nota: portarsi 3 rotoli di carta da stampa omologata di riserva più il rotolo inserito nel cassetto)
8	Bordo per strappare la stampata
9	Tasti del menu ▲/▼ = Tasti per selezionare la funzione desiderata OK = Tasto per confermare la funzione desiderata ↶ = Tasto per uscire dalla funzione selezionata o per annullare la funzione selezionata



I veicoli cisterna ADR di tipo FL devono avere il tachigrafo con la sigla "Ex", in caso contrario si applica l'art.168 c.9, che prevede la sanzione di 414 euro con una sospensione della patente e del libretto per due mesi.

Come previsto dal reg.UE n°1266/2009 in vigore dall'1 ottobre 2011 (vedi punto 3.5 dell'allegato I B del regolamento), i tachigrafi digitali devono essere costruiti in modo tale che il software di gestione degli stessi rispetti i vincoli riportati nella tabella di seguito, tali vincoli vengono a volte denominati "regola del minuto" e "regola dei 3 minuti".



■ Guasto al tachigrafo

Se durante il viaggio si guasta il tachigrafo le attività svolte dall'autista devono essere riportate manualmente a penna sul retro della carta da stampa, al ritorno in azienda il veicolo va fatto riparare e quindi non può essere più utilizzato. In caso di trasferte molto lunghe è necessario sapere che si può utilizzare il veicolo con il tachigrafo guasto per un massimo di 7 giorni dopodiché va fatto riparare.



NOTE: - Come affermato dal punto MIG-023a dell'appendice 15 all'allegato IC del reg.UE 2021/1228, in caso di guasto che richiede la sostituzione delle unità elettroniche di bordo intelligenti di prima versione, a partire dal 21.8.2023, deve obbligatoriamente essere installata una unità di bordo intelligente versione 2.

- Come previsto dal reg.UE 2016/799, i tachigrafi intelligenti hanno un periodo di validità di 15 anni a partire dalla data di efficacia dei certificati, al termine di tale periodo il tachigrafo smette di funzionare e deve essere sostituito, tuttavia, per ulteriori tre mesi, può essere utilizzato solo per lo scarico dati, i vecchi tachigrafi invece non hanno scadenza.



SANZIONI

Si contesta l'art.179 c.2 e c.9 Cds nei seguenti casi :

- se l'avaria è avvenuta da più di 7 giorni,
- se l'avaria era presente fin dalla partenza del veicolo,
- in mancanza di annotazioni manuali nei 7 giorni,

con pagamento in misura ridotta da 866 euro, sospensione patente per 15 giorni e sottrazione di 10 punti.

■ Schermate tachigrafo in movimento

1 = Ora locale (notare la presenza del pallino nero) 2 = Modo operativo, in questo caso "servizio" 3 = Velocità del veicolo 4 = Attività del conducente n°1 (guida) 5 = Simbolo della tessera del conducente n°1 6 = Chilometri totali percorsi dal veicolo 7 = Tessera del conducente n°2 (se viene inserita la tessera del conducente n°2) 8 = Attività del conducente n°2 (in questo caso disponibilità)	Premendo il tasto verso il basso ci si trova nella seguente schermata. 1 = Tempo di guida conducente n°1 (1 minuto di guida) da una pausa valida 2 = Pausa valida per la normativa 3 = Tempo di attività del secondo conducente	Premendo ancora il tasto verso il basso ci si trova nella presente schermata (dal modello VDO 2.0 cioè i modelli dall'anno 2012) 1 = Tempo di guida rimanente 2 = Prossima pausa/riposo che deve essere effettuato

■ Tessere del tachigrafo

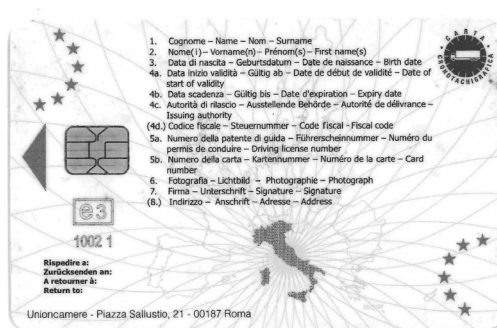
La tessera tachigrafa è un dispositivo elettronico (smart card) che consente l'utilizzo del tachigrafo in funzione del tipo di tessera inserita in esso. Esistono 4 tipologie di tessera come di seguito esposto:

- tessera del conducente, consente di guidare e dura 5 anni;
- tessera dell'officina, dura 1 anno e consente gli spostamenti del veicolo;
- tessera aziendale, consente lo scarico dei dati, di visualizzare dati preclusi dalla tessera del conducente e consente anche l'inserimento della targa del veicolo, dura 5 anni, non consente lo spostamento del veicolo;
- tessera dell'operatore di polizia, consente di visualizzare e stampare tutti i dati, non consente lo spostamento del veicolo, dura 5 anni.

In Italia l'ente che rilascia le tessere è la Camera di Commercio.

Dal giorno della scadenza la tessera non è più utilizzabile, la richiesta di rinnovo, in camera di commercio, deve essere fatta 15 giorni lavorativi prima della scadenza.

Nel caso il conducente sia anche titolare dell'azienda è necessario richiedere anche il rilascio della tessera aziendale.



Tessera conducente - Parte anteriore

- | | |
|---|---|
| 1. Cognome | 5a. Numero della patente |
| 2. Nome | 5b. Numero identificativo della tessera |
| 3. Data di nascita | 6. Foto |
| 4a. Data di inizio validità della tessera | 7. Firma |
| 4b. Scadenza della tessera | 8. Indirizzo |
| 4c. Ente di rilascio della tessera | |

Tessera conducente - Parte posteriore

La tessera va inserita nel tachigrafo con il chip verso l'alto (vedi foto sopra)

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della tessera del conducente, il titolare deve chiederne la sostituzione entro 7 giorni di calendario alla Camera di Commercio, la quale fornisce una tessera sostitutiva entro 8 giorni lavorativi.

Nei casi di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta (vedi Decreto Interministeriale 19 Ottobre 2021- G.U. n. 296 del 14.12.2021) è consentito guidare senza la tessera per un massimo di 15 giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la tessera durante tale periodo.

Al momento del primo rilascio della tessera tachigrafa il numero della patente riportato su tale smart card (punto 5a) deve coincidere con l'attuale numero della patente posseduta dal conducente, successivamente, in caso di modifica della patente, la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida.

Secondo la circ. MI 3.7.2020 prot. 300/A/4683/20/111/20/3 si ritiene che il conducente abbia l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, da questo consegue che in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale.



Secondo l'art.19 della legge 727/1978 nei seguenti casi si applica una sanzione di 52 euro (36,40 euro pagata entro 5 giorni):

- Tessera del conducente difettosa, scaduta, sporca, illeggibile o deteriorata.
- Omessa richiesta di rinnovo della tessera entro i 15 giorni precedenti la scadenza.
- Uso della tessera con evidenti anomalie.

■ Guida senza tessera inserita

Se il veicolo è dotato di tachigrafo digitale in linea generale la guida senza tessera è proibita tranne in quelle situazioni di esenzione previste dalla legge ed esposte all'apposito capitolo di questo libro; ad esempio un veicolo adibito allo spurgo dei pozzi neri può essere guidato senza l'uso della tessera perché tale attività in Italia è esente dall'uso del tachigrafo, diversamente la guida di una motrice in conto terzi in autostrada prevede l'uso della tessera in caso di mancato rispetto di tale prescrizione vengono applicate delle sanzioni.

In alcuni casi, una carta difettosa o che non è stata correttamente letta oppure un tachigrafo difettoso potrebbe portare alla comparsa della scritta sul display "guida senza scheda", nel caso la tessera sia difettosa è necessario fermarsi e riportare le attività manualmente sul retro dello scontrino e chiedere quanto prima un duplicato alla camera di commercio.

L'omesso inserimento della tessera durante la guida prevede sanzione pecuniaria di 866 euro, sottrazione di 10 punti, sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi (vedi art.179 c.2 e c.9 Cds).



■ Pittogrammi

MODALITÀ OPERATIVE		Azienda		Controllo		Servizio
		Calibratura		Stato di produzione		
PERSONE		Azienda		Addetto al Controllo		Conducente
		Officina/Ufficio di controllo		Costruttore		
ATTIVITÀ		Disponibilità		Guida		Pausa o riposo
		Lavoro		Interruzione valida		Attività sconosciuta (esempio: mancato inserimento delle attività svolte quando la tessera non era inserita)
STRUMENTI/FUNZIONI		Fessura per la tessera-1 e la tessera -2		Tessera		Tessera inserita (dati rilevanti letti)
		Orario		Stampa		Programmazione (compare alla domanda "M entrata aggiungi ?")
		Visualizzazione sul display		GeoLoc attivato, dalla versione VDO 2.1		Memorizzazione esterna dati
		Trasmissione dati		Sensore di movimento		Veicolo/Apparecchio
		Codice licenza		Dimensioni pneumatici		Tensione
		Dispositivo GNSS (Global Navigation Satellite System), registra la posizione del veicolo all'inizio, ogni 3 h di viaggio ed alla fine del turno		Dispositivo di comunicazione remota DSRC (Dedicated Short Range Communication), consente alle forze dell'ordine di effettuare controlli in movimento sui parametri del veicolo ma non sull'operato del conducente.		Interfaccia ITS (Intelligent Transportation System). Interfaccia opzionale che consente di comunicare solo dietro approvazione dell'autista, a dispositivi esterni (aziendali), dati sul viaggio e sul veicolo

CONDIZIONI SPECIFICHE	OUT	Guida fuori campo di applicazione della normativa sociale (esempio: guida in ambito privato)				Funzione traghetto/treno, consente di interrompere un riposo regolare giornaliero o un riposo settimanale ridotto o un riposo settimanale regolare causa imbarco/sbarco su/da treno/traghetto		
	24h	Giornalmente	I	Una settimana	II	Due settimane		
		+	A partire da oppure fino a					
	VARIE	!	Evento	X	Anomalie	H	Istruzioni per l'uso/Avvertenza tempo di lavoro	
		IP	Inizio del turno	FI	Fine turno	SA	Sicurezza	
		>	Velocità	⊙	Tempo	Σ	Totale/Riepilogo	
		+	Luogo	M	Programmazione manuale delle attività del conducente	Σ	Attendere la fine dell'operazione (solo display)	
	COMBINAZIONI DI PITTOGRAMMI	GUIDARE	OO	Multipresenza	oII	Somma ore di guida in 2 settimane	oI	Guida in una settimana
		STRUMENTI/ FUNZIONI	⊙+	Sovratensione	!+	Interruzione della tensione	R	Comando remoto (I tachigrafi più moderni possono essere utilizzati da remoto tramite Bluetooth)
		VARIE	+	Luogo di controllo	⊙+	Ora di inizio	+⊙	Ora di fine
OUT+			Inizio dell'OUT	+OUT	Fine dell'OUT	+IP	Luogo di inizio turno	
FI+			Luogo di fine turno	⊙+	Inizio traghetto/treno	+⊙	Fine traghetto/treno	
DA+			Dal veicolo	SA	Stampa tessera del conducente	DA	Stampa dati del veicolo	
DA>			Immissione autoveicolo	SA	Visualizza dati della tessera	DA	Visualizza dati del veicolo	
+⊙			Ora locale	⊙+	Correzione dell'ora UTC (Coordinated Universal Time), misura del tempo che coincide con l'ora di Greenwich	⊙⊙	Ora locale azienda	
TESSERE		⊙SA	Tessera del conducente	⊙SA	Tessera dell'azienda	⊙SA	Tessera dell'organo di controllo	
		TSA	Tessera dell'officina	SA	Nessuna tessera inserita nella slot			
STAMPE	24hSA	Stampa giornaliera dai dati della tessera del conducente a partire dalle ore 00:00 del giorno selezionato	!xSA	Stampa degli eventi e delle anomalie registrate nella tessera del conducente	!SA	Stampa attività settimanali del conducente (solo se disponibile), non prevista dalle norme		
	!xSA	Stampa anomalie ed eventi dalla memoria di massa del tachigrafo	>>T	Stampa degli eccessi di velocità rispetto al limitatore, in questa stampa sono riportati gli eccessi di velocità di durata minima 60 secondi riferiti al limitatore, si tenga conto che vi sono 6 km/h di tolleranza dopodichè si viene sanzionati per aver superato il limitatore	Tot	Stampa dei dati tecnici		

Mio padre fece il camionista negli '60-'70 per poi decidere in seguito di percorrere altre strade.

Mi ricordo fin da bambino con quale immenso orgoglio mi raccontava del lavoro del camionista, di cosa trasportava, dei problemi che doveva risolvere da solo, dalle sue parole trapelavano soddisfazione e vanto di svolgere quella mansione che lui considerava tra le migliori e meglio pagate. Senza paura di smentite posso affermare che tali memorie non coincidono affatto con la realtà attuale, nutro la speranza che tutti coloro che decidono, e decideranno, le sorti dell'autotrasporto facciano le scelte migliori per il settore.

Questo manuale nasce dopo anni, di corsi e di consulenze, in stretto contatto con gli autisti professionisti.

Spero (sono convinto) che questo scritto possa essere di aiuto al complicato e spesso incompreso, se pur bellissimo, lavoro dell'autista.

L'AUTORE: Davide Aufiero

Perito chimico, laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e laurea magistrale in Chimica Industriale conseguita all'Università Statale di Milano, ha dedicato la sua carriera alla sicurezza e ai trasporti. Conseguiti i titoli d'insegnante e istruttore di autoscuola nel 2012, tiene corsi professionali in qualità di docente tecnico per il conseguimento del patentino ADR ed altre qualifiche legate all'autotrasporto (es. CQC, patenti superiori).

Dal 2015 riveste il ruolo di preposto (gestore) esterno all'attività di autotrasporto sia per aziende di trasporto persone sia per trasporto merci. Ha conseguito, presso la Prefettura di Milano, il certificato d'idoneità tecnica all'uso degli esplosivi da mina a innesco elettrico.

Da tempo ha avviato collaborazioni con aziende ed enti pubblici in qualità di docente per la segnaletica dei cantieri stradali, corsi per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici, corsi di sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti, corsi di sensibilizzazione alla guida, corsi antincendio, corsi sul tachigrafo, corsi sul trasporto delle merci pericolose, corsi per la scorta ai trasporti eccezionali, corsi per gru mobili, corsi spazi confinati, corsi sui rischi chimici/fisici/biologici ed altri corsi sulla sicurezza D.lgs 81/2008. Si occupa altresì di consulenza sul trasporto delle merci pericolose su strada, mare, treno ed aereo.